



sindaco

domenico di giorgio

*assessore alla sicurezza
del territorio*

crescenzo d'alessio

dirigente settore tecnico

arch. gerardo cerra

Comune di Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno

**Regolamento comunale per il
Servizio di POLIZIA RURALE**



Ottobre 2015

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

SOMMARIO

CAPO 1	GENERALITA'	3
ART. 1	SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	3
ART. 2	REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	3
ART. 3	SOGGETTI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	3
ART. 4	ORDINANZE DEL DIRIGENTE	3
CAPO 2	AMBITI RURALI	3
ART. 5	PRESCRIZIONI GENERALI	3
ART. 6	ACCENSIONE DI FUOCHI	4
ART. 7	DEFLUSSO DELLE ACQUE	4
ART. 8	SPURGO DI FOSSI E DI CANALI	5
ART. 9	DIRAMAZIONI O ACCESSI	5
ART. 10	RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DI TERRENI INCOLTI	5
ART. 11	ARATURA E IRRIGAZIONE DEI TERRENI	5
ART. 12	DILAVAMENTO DEI TERRENI – PREVENZIONE ED INTEVENTI	6
CAPO 3	MALATTIE DEL BESTIAME ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI	6
ART. 13	OBBLIGO DI DENUNCIA	6
ART. 14	ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	6
ART. 15	DENUNCIA DI ANIMALI MORTI	7
ART. 16	ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE	7
ART. 17	ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE	7
ART. 18	SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI	7
ART. 19	ANIMALI VAGANTI	7
CAPO 4	MALATTIE DELLE PIANTE CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI	7
ART. 20	DIFESA DELLE PIANTE	7
ART. 21	ACQUISTO E DETENZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI	8
CAPO 5	SANZIONI	9
ART. 22	SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE	9
ART. 23	RIMESSA IN PRISTINO	9
ART. 24	OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE	9
CAPO 6	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
ART. 25	ENTRATA IN VIGORE	10

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

CAPO 1 GENERALITA'

ART. 1 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Campania e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio delle attività agricole e silvo pastorali, nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

ART. 2 REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel centro urbano che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.

ART. 3 SOGGETTI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.

Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

ART. 4 ORDINANZE DEL DIRIGENTE

Al Dirigente preposto, ai sensi del D.lgs.267/2000, spetta la facoltà di emettere le ordinanze di cui al presente regolamento.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti.

CAPO 2 AMBITI RURALI

ART. 5 PRESCRIZIONI GENERALI

La disciplina relativa alle reti ecologiche, contenuta nelle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale, e le prescrizioni relative al paesaggio agro-silvo-pastorale, contenute nel regolamento urbanistico edilizio comunale, sono parte integrante del presente regolamento.

ART. 6 ACCENSIONE DI FUOCHI

Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli.

Le ramaglie ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati.

Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di mt. 50 dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.

E' vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore di mt.50.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve effettuare opportuna sorveglianza, presenziando fino a che il fuoco sia spento.

La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono impedire che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, defluisca verso ed attraverso le strade stesse, tramite adeguate lavorazioni o l'eventuale realizzazione di fossi, previa autorizzazione dell'autorità competente.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro fossi, canali e corsi d'acqua, anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento e all'efficienza del sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa da interventi precedenti.

È vietato interrompere e/o impedire con la costruzione di rilevati il deflusso superficiale dei fossi e dei canali, quando non sia previsto uno specifico progetto che individua un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano determinare l'interrimento dei fossi, quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

ART. 8 SPURGO DI FOSSI E DI CANALI

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue, quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono essere oggetto di manutenzione periodica, almeno 1 volta ogni anno, a cura e spese dei frontisti, dei consortili e dei proprietari limitrofi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dei suddetti soggetti nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restante la sanzione accertata.

ART. 9 DIRAMAZIONI O ACCESSI

Le diramazioni private di strade comunali, vicinali o interpoderali, o gli accessi privati di immobili posti a quota superiore a quella del piano stradale, devono avere la stessa pavimentazione del piano viario (in caso di asfalto è consentita la pavimentazione in cemento) per l'intera lunghezza dell'accesso e, se l'accesso è più lungo di mt.20, per almeno mt.20.

ART. 10 RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DI TERRENI INCOLTI

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo, per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli e la visibilità dell'eventuale segnaletica. Devono, inoltre, provvedere che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, anche nel centro abitato, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restante la sanzione accertata.

ART. 11 ARATURA E IRRIGAZIONE DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada e non inferiore a mt. 1 negli altri casi. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso o dal margine superiore della scarpata, nel caso di fondo sovrapposto,

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

e dal margine inferiore della scarpata, nel caso di fondo sottoposto.

Una capitagna di mt. 4 dovrà essere tenuta dall'argine dei corsi d'acqua naturali, salvo ulteriori restrizioni particolari, misurata dalle sponde o dal piede esterno delle opere di difesa idraulica, se presenti.

In ogni caso, per i terreni adiacenti all'intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal Codice della Strada.

Le fasce di rispetto e le capitagne dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

L'inosservanza di tali regole comporterà per il contravventore:

- Sanzione pecuniaria;
- Pulizia e riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- Obbligo di formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della infrazione.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

ART. 12 DILAVAMENTO DEI TERRENI – PREVENZIONE ED INTEVENTI

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino previa autorizzazione dell'autorità competente (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

In caso di inerzia del proprietario, dette opere possono essere ordinate dal Dirigente preposto.

CAPO 3 MALATTIE DEL BESTIAME ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI

ART. 13 OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. SA DISTRETTO 68 qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320/54 e smi.

ART. 14 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeverato i comuni e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

I proprietari di animali di affezione e di allevamento devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.

ART. 15 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.L. SA DISTRETTO 68, ai sensi dell'articolo 264 del T.U.L.L.S.S. n.1265/34; la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART. 16 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 17 ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART. 18 SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI

Lo spostamento di animali morti (di affezione e di allevamento) ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzioni deve avvenire nel rispetto del D.lgs. n.508/1992 e del Regolamento CE n.1069/2009.

ART. 19 ANIMALI VAGANTI

E' vietato lasciare liberi di vagare su aree pubbliche gli animali di affezione e di allevamento. E' fatto obbligo ai possessori di custodirli idoneamente.

CAPO 4 MALATTIE DELLE PIANTE CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI

ART. 20 DIFESA DELLE PIANTE

In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con la U.O.D. Servizio territoriale provinciale di Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Dipartimento della salute e delle risorse naturali (DIP 52 dg 06 UOD 19) che, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale ed al suddetto competente settore la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.

Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, le tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: Attenzione! Terreno avvelenato oppure Attenzione! Coltura trattata con veleni.

ART. 21 ACQUISTO E DETENZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI

L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e smi.

Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;
- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;
- durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

E' vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici – tossici e nocivi ai minori di 18 anni e per scopi non agricoli.

E' inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a distanza minore di metri 5 (cinque) dal confine di terreni altrui e da strade pubbliche o ad uso pubblico.

Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.

Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto

Regolamento Comunale per il servizio di POLIZIA RURALE

d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.

La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

CAPO 5 SANZIONI

ART. 22 SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE

Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita: da €50,00 a €300,00 e sanzione in misura ridotta €100,00.

Per l' applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.

ART. 23 RIMESSA IN PRISTINO

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Dirigente preposto può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 24 OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall' Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall'articolo 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €75,00 a €450,00 e pagamento in misura ridotta di €150,00.

CAPO 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.